



Q&A

Quesiti raccolti al 4 agosto

Misura PNRR
M.7-I.17

PER L'EFFICIENTAMENTO
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA

INFO PRELIMINARI (1 di 8)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
99	26/05/2025		GSE Tavolo tecnico	Gli impianti in partenza devono già essere centralizzati? o possono gli autonomi essere centralizzati?	la sovvenzione è rivolta ai progetti di investimento, realizzati per il tramite di ESCo, relativi a edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all'esito degli interventi di efficientamento energetico previsti, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione.
229	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Se al momento della prenotazione che farà la ESCO, i fondi dovessero essere finiti, come mi comporto avendo già aggiudicato la gara?	<p>La clausola prevista all'art.37 lett.b) dello Schema di Contratto, contenuta nel Kit di affidamento fornito dal GSE, in contiguità con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, prevede la risoluzione tra Stazione Appaltante e Operatore Economico, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o dell'atto d'obbligo con il GSE.</p> <p>Pag. 36 dello Schema di contratto, nella SEZIONE VII – VICENDE DEL CONTRATTO ART. 37 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA :</p> <p>Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al successivo art. 59 in caso di: a) mancata approvazione del Progetto Esecutivo per cause imputabili all'Operatore Economico. Tra di esse rientra la mancata sottoposizione all'Ente Concedente, ai fini dell'approvazione, del progetto esecutivo entro il termine essenziale di [•] dalla data di efficacia del presente Contratto di cui all'art. 4, co. 2; b) mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o dell'atto d'obbligo con il G.S.E. S.p.A., o comunque mancato reperimento della liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento, entro e non oltre il termine di [] mesi dalla stipula del presente contratto.</p> <p>Tale indicazione è fortemente consigliata, va salva la libertà contrattuale di concordare diversamente tra le parti.</p>
267	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	In tema di gara, seguendo la procedura del kit è vero che le PA devono rientrare nel livello più alto del sistema di qualificazione da subito e che non vale il PTFE attenuato?	Le PA devono essere in possesso di un livello di progettazione non inferiore al progetto di fattibilità tecnico – economica come definito dall'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

INFO PRELIMINARI (2 di 8)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
269	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Nel caso si voglia usufruire del conto termico o altri benefici, il risparmio del 30% va calcolato al netto degli interventi che NON rientrano nel piano M7? per essere più chiaro, se si vuole usufruire del conto termico per il sistema ibrido, l'APE POST dev'essere redatto con il sistema ibrido o No?	La Misura M7 riconosce una sovvenzione del 65% calcolata sul costo delle spese ammissibili per gli interventi di efficientamento energetico previsti dalla stessa. Interventi che prescindono dall'efficientamento energetico e che quindi non concorrono al raggiungimento del risparmio di almeno del 30% previsto dalla Misura non sono finanziati. L'installazione del sistema ibrido è un intervento ammesso anche dalla M7 pertanto si rimanda alle Regole Operative per i dettagli tecnici previsti per l'intervento . Se per lo stesso intervento si richiede il Conto termico si rimanda alle Regole Applicative del DM 16 febbraio 2016.
297	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	Credo sia utile definire con dettaglio le modalità di calcolo del valore del “Progetto di investimento”: le soglie (minima e massima) devono emergere da un unico bando pubblicato dal Soggetto Pubblico proprietario?	La Stazione Appaltante può pubblicare bandi riferiti a singoli edifici il cui valore di progetto presenti un investimento almeno pari a 10 milioni e non superiore a 30 milioni di euro di spese ammissibili a valere sulla Misura .Un singolo bando può comprendere sia la parte di riqualificazione energetica che quella strutturale stante il rispetto di: - limite dei 10 milioni del progetto d’investimento calcolato solo sulla quota efficienza; - rendicontazione delle spese trasversali pro quota intervento (direzione lavori etc..).
302	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	Nel caso di procedura aperta in luogo del project financing, l'ente deve mettere a base di gara oltre al PFTE anche il piano economico?	Ai fini dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione di una ESCo che esegua gli interventi ammissibili alla Misura è necessario, ai sensi del codice dei contratti pubblici, che le Stazioni Appaltanti predispongano un PFTE da porre a base di gara e quindi che ne sostengano le spese.



INFO PRELIMINARI (3 di 8)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
304	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	Da QTE emerge un costo ammissibile di 400 euro per la realizzazione di 1 mq di cappotto. La stazione appaltante mette a gara la realizzazione in base al criterio della offerta economicamente vantaggiosa. Vince la gara una ESCO che offre il 20% di ribasso quindi 320 euro. Il grant sarà di 130 euro. La differenza 320 - 130 = 190 euro rimane a carico della stazione appaltante che potrà coprire tramite conto termico o EPC o entrambi?	La quota non coperta da sovvenzione rimane comunque a carico della ESCo in quanto aggiudicataria di una gara pubblica per la totalità del progetto. La differenza potrà essere sostenuta dall'operatore fino al limite consentito di cumulabilità con il conto termico se in presenza di un contratto EPC, oppure con finanziamenti per il tramite di banche convenzionate Cdp oppure con finanziamenti di altri istituti di credito avvalendosi della Garanzia SACE. Eventuale delta potrà essere recuperato con il canone che la stazione appaltante riconoscerà negli anni alla ESCo, se previsto da contratto.
325	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	Non è chiaro che la DE richiede consumi reali, quindi se giustamente si richiede oltre APE la DE se i consumi reali non sono noti si blocca la procedura della Misura?	La DE dovrà contenere gli interventi previsti da progetti per l'accesso alla La DE dovrebbe essere redatta in base ai consumi reali dell'edificio. Se non c'è modo di recuperare i dati reali, si può tentare una stima approssimativa dei consumi, ma è importante sapere che questa sarebbe meno affidabile e non verificabile rispetto a una diagnosi basata su dati reali. L'APE post sarà invece una simulazione del raggiungimento del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di efficientamento energetico previsti Misura mentre l'APE ex ante deve rilevare i consumi reali rispetto all'APE post che sarà una simulazione del raggiungimento del risparmio ottenuto a seguito interventi di efficientamento energetico.
341	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	IL PEF diviene obbligatorio allorquando il contributo non copre tutto il QE	Il PEF per l'individuazione delle coperture finanziarie degli investimenti a valere sulla Misura, è un documento utile ma non obbligatorio per la ESCo per partecipare alla gara. Si consiglia di consultare il Disciplinare di Gara presentato durante i tavoli tecnici e disponibile sul sito GSE per la

INFO PRELIMINARI (4 di 8)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
386	16/06/2025		GSE Tavolo tecnico	<p>dovendo una qualche assicurazione al mercato ESCO si richiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sottoporre a condizione sospensiva la concessione? 2. recupero spese sostenute dalla PA per la concessione (supporto tecnico, verifica, bim manager, centrale di committenza, ecc); 3) con riferimento alla cumulabilità, da tenere conto dei limiti posti dal Codice in tema di rischio da caricare sul concessionario (per non cadere nel caso di appalto misto lavori/servizi). lett. c comma 2 art. 6 del decreto 17 dice che le ESCO possono presentare anche il DIP in sede di richiesta del contributo: come si concilia con esigenza di avere il PFTE in quanto già concessionario? 	<p>1) La clausola così come prevista all'art.37 lett.b) dello Schema di Contratto, contenuta nel Kit di affidamento fornito dal GSE, in contiguità con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, prevede la risoluzione tra Stazione Appaltante ed Operatore Economico, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o dell'atto d'obbligo con il GSE. Tale indicazione è fortemente consigliata, va salva la libertà contrattuale di concordare diversamente tra le parti.</p> <p>2) Al Capitolo 12 SEZ. A. Spese ammissibili delle Regole Operative sono elencate le Spese accessorie, tra cui le spese sostenute dalla Stazione Appaltante relative alla gestione della fase di gara ribaltabili alla ESCo purché previsto all'interno del Contratto;</p> <p>3) La Stazione appaltante ai sensi dell'art.3 Allegati I.7 del Dlgs. 36/2023 può porre a base di gara il DIP quale parte integrante del Capitolato del servizio di progettazione insieme al Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) che viene redatto dalla stessa.</p> <p>Per la richiesta di ammissione alla Misura la ESCo aggiudicataria dovrà presentare il piano esecutivo degli interventi comprensivo del PFTE se già disponibile oppure il DIP di cui all'allegato I.7 del Dlgs. 36/2023 e l'Offerta economica e l'Offerta Tecnica predisposte dalla ESCo, recante i lavori previsti e il risparmio energetico conseguibile a seguito dell'intervento.</p>
408	23/06/2025	SERVET	GSE Tavolo tecnico	Esiste un format dell'Atto d'obbligo da firmare con il GSE?	<p>Il format del documento "Atto d'obbligo" è disponibile negli allegati delle Regole Operative. Il documento dovrà essere integrato con il numero identificativo del progetto ed il codice CUP. Ai fini del perfezionamento dell'Atto d'obbligo, l'Operatore dovrà stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione con cui, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le clausole riportate sullo stesso ed inviarla debitamente sottoscritta al GSE.</p>

INFO PRELIMINARI (5 di 8)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
433	30/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Qualora la ESCo sia risultata aggiudicataria del finanziamento, il soggetto destinatario della fatturazione per gli interventi eseguiti deve essere il GSE o l'Ente beneficiario	Non è prevista alcuna fatturazione nei confronti del GSE per la quota di sovvenzione relativa alla M7. Gli interventi ed i servizi effettuati dalla ESCo saranno regolarizzati secondo il tipo di contratto sottoscritto tra Operatore Economico e Stazione Appaltante.
443	30/06/2025		GSE Tavolo tecnico	La figura del DL viene indicato dalla ESCO e nominato dalla Stazione Appaltante	La nomina del direttore Lavori spetta alla stazione appaltante e il relativo costo, nonché il pagamento, sono a carico della stessa. Sarà possibile rendicontare anche le spese sostenute dalla Stazione Appaltante relative alla gestione della fase di gara purché tali costi siano ribaltati sulla ESCo all'interno del Contratto Stazione appaltante/ESCO e compaiano all'interno del Quadro Economico del Progetto esecutivo
457	30/06/2025		GSE Tavolo tecnico	La Stazione Appaltante deve essere qualificata oppure no?	le stazioni appaltanti devono essere qualificate secondo le norme vigenti (articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti Pubblici e allegato II.4 dello stesso Codice).
461	30/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Un ESCo quanti contratti può avere? Se una SA fa diversi bandi, la stessa ESCo può partecipare a tutti i bandi e vincerli (eventualmente) tutti?	La ESCo può aggiudicarsi più bandi pubblicati dalla medesima stazione appaltante.
463	30/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Mi confermate che l'incentivo erogato dal GSE non si qualifica come contributo pubblico?	Lo strumento finanziario deriva dalle risorse PNRR Missione 7 Investimento 17 RepowerEU erogato sotto forma di sovvenzione in conto capitale dal GSE pertanto è un contributo pubblico.



INFO PRELIMINARI (6 di 8)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
474	07/07/2025		GSE Tavolo tecnico	<ul style="list-style-type: none">• COSTI: l'incentivo del 65% viene calcolato sui costi del progetto. Cosa si intende per costi? Sono i costi a carico dell'Ente (quindi quelli contenuti nel progetto e che devono stare all'interno dei massimali previsti nel Decreto) o i costi realmente sostenuti dalla Esco, al netto degli sconti che si riesce eventualmente ad ottenere dai subappaltatori?• IVA: permane l'incertezza su come trattate l'IVA. è compresa all'interno dei massimali o va trattata a parte e quindi come un costo per gli ENTI?• CONTRIBUTO: l'incentivo al 65% viene calcolato sul computo metrico presente nel PEF o dietro presentazione della fattura? Dato che il 65% deve essere assegnato entro il mese di giugno 2026 e a quella data la fattura non sarà stata emessa alcuna fattura, si ritiene che sia sufficiente la presentazione del PEF, ma si chiede comunque conferma. Analogamente, l'anticipo del 30% ed i successivi SAL saranno pagati alla ESCo dietro presentazione di fatture o di Stato Avanzamento Lavori certificato, ad esempio, dalla DL	<p>COSTI: per il calcolo dell'incentivo il costo è rappresentato dalla spesa effettivamente sostenuta dalla ESCo per specifico intervento al netto del ribasso.</p> <p>Si precisa che i costi degli interventi dovranno riferirsi alle tabelle e dei prezziari previsti dall'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e di aver applicato, in mancanza di prezziari aggiornati, le previsioni di cui all'articolo 41, comma 13, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023.</p> <p>IVA: Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento.</p> <p>CONTRIBUTO: la rendicontazione per la liquidazione dei contributi sarà basata sulla contabilità di cantiere. Le richieste per l'erogazione per stato di avanzamento lavori (SAL) e del saldo finale devono essere corredate dalla "Certificazione Esecuzione Lavori" redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e recante l'attestazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), in cui ad ogni lavorazione effettuata è associato lo specifico intervento presentato in fase di richiesta di ammissione alla Misura.</p>



INFO PRELIMINARI (7 di 8)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
485	07/07/2025	IGEC	GSE Tavolo tecnico	Nel caso in cui alcune lavorazioni non trovino una tariffa nel prezzario regionale, è possibile fare riferimento ad altri prezzari come ad esempio quelli del DEI?	<p>Il comma 3 dell'art.4 del DM 9 aprile 2025 prevede che i costi devono essere determinati con le tabelle dei prezzari regionali, solamente in mancanza dei prezzari aggiornati è possibile ricorrere alle metodologie alternative previste all'ultimo periodo dell'art.41 comma 13 del codice degli appalti pubblici:</p> <p>"in mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi."</p> <p>Il prezzario DEI può essere utilizzato come metodologia per determinare i prezzi di mercato in ulteriore assenza di listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p>
524	25/08/2025	ACER PARMA	FEDERCASA	Volendo richiedere un CUP, nel portale CupWEB viene richiesto espressamente di indicare se l'investimento sia afferente al PNRR, ma nel template le missioni selezionabili del PNRR arrivano fino alla Missione 6. Non c'è un campo libero dove eventualmente indicare M7 I.17 della richiesta. D.M. 22.05.2025	Nell'ambito della Misura, il codice CUP assegnato al progetto di investimento non deve essere richiesto dalla Stazione Appaltante, ma viene staccato dal GSE e comunicato alla ESCo con l'emissione del provvedimento di accoglimento della richiesta.



INFO PRELIMINARI (8 di 8)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
353	12/06/2025	Assoesco	GSE PAI	<p>Considerato che la Misura prevede la possibilità, per il Soggetto Destinatario (ESCo), di richiedere un acconto pari al 30% per entrambe le componenti dello strumento finanziario, a seguito della sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, si chiede di chiarire quanti Stati di Avanzamento Lavori (SAL) residui siano previsti e quale sia l'importo corrispondente per ciascuno di essi.</p>	<p>Per l'erogazione dell'incentivo, la ESCo dopo la stipula dell'Atto d'Obbligo, ha la facoltà di richiedere al GSE un anticipo pari al 30% del contributo in conto capitale riconoscibile riportato nell'Atto di Concessione. A seguito dell'avvio lavori potrà effettuare due richieste di Sal intermedio rispettivamente al raggiungimento del 50% e 75% delle spese ammissibili riferibili ai soli interventi conclusi riportati nell'atto di concessione. A seguito del completamento dei lavori il Soggetto Beneficiario presenta al GSE la Comunicazione fine lavori con la rendicontazione delle spese pervenute per l'erogazione del contributo in conto capitale a saldo.</p>
367	16/06/2025		GSE Tavolo tecnico	<p>è possibile porre a base di gara un DIP e lasciare alla ESCO aggiudicataria la predisposizione del PFTE/Esecutivo (che verrà presentato dalla ESCO medesima per ottenere il finanziamento); in questo caso il PFTE verrà approvato dalla Giunta solo successivamente all'assegnazione dei fondi alla ESCO</p>	<p>La Stazione appaltante ai sensi dell'art.3 Allegati I.7 del Dlgs. 36/2023 può porre a base di gara il DIP quale parte integrante del Capitolato del servizio di progettazione insieme al Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) che viene redatto dalla stessa.</p> <p>Per la richiesta di ammissione alla Misura la ESCo aggiudicataria dovrà presentare il piano esecutivo degli interventi comprensivo del PFTE se già disponibile oppure il Documento di Indirizzo della Progettazione di cui all'allegato I.7 del Dlgs. 36/2023 e l'Offerta economica e l'Offerta Tecnica predisposte dalla ESCo, recante i lavori previsti e il risparmio energetico conseguibile a seguito dell'intervento.</p>




AMMISSIBILITA' (1 di 10)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
195	03/06/2025	Luxmaster Plus srl	PdCM	<p>Caso Centralizzazione parziale dell'immobile. Presenti impianti autonomi all'interno del condominio con un impianto principale centralizzato</p> <p>Nel caso in cui l'impianto di riscaldamento dell'intero fabbricato venga centralizzato in fase post e nello stato ante-operam ci sia una singola unità immobiliare priva di impianto di riscaldamento (per qualunque causa, ad esempio l'inquilino per evitare spese si sia nel tempo staccato dall'impianto oppure l'abbia dismesso), è possibile ricomprende tale unità immobiliare nell'intervento e installare i nuovi terminali al suo interno?</p>	<p>Si ritengono ammissibili alla misura gli edifici in cui è comunque presente l'impianto di riscaldamento anche se attualmente non funzionante a causa della mancata manutenzione nel tempo. In tale casistica l'APE andrà redatta inserendo i dati dell'impianto termico non funzionante.</p> <p>La medesima metodologia dovrà essere applicata anche agli edifici non centralizzati, in particolare è ammessa una soglia di tolleranza del 10% delle unità abitative che risultano non riscaldate e il generatore termico non è presente.</p>
219	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	<p>SONO UN EGE CERTIFICATO NON CAPISCO PERCHÈ DEVO ANDARE A TROVARE ANCHE UNA ESCO E NON PUÒ BASTARE UN RAGGRUPPAMENTO UN IMPRESA?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 9 aprile 2025, i Soggetti Destinatari del sostegno finanziario sono le ESCo certificate UNI CEI 11352. In presenza di RTI la ESCo dovrà essere la mandataria o la capogruppo per l'accesso alla Misura. Solamente in caso di Società di Scopo è consentito alla suddetta Persona giuridica presentare istanza di ammissione al GSE.</p>
256	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	<p>quindi su un edificio che beneficerà degli incentivi M7 si potrà installare un sistema IBRIDO che non è incentivabile da M7?? Non va contro il principio DNSH che si dovrà dichiarare?</p>	<p>la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore è un intervento ammesso dalla Misura. Si rimanda alle Regole Operative per i dettagli tecnici.</p>
258	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	<p>Imprevisti (nella misura di valore tra il 5 e il 10% identificato nello schema PPP e non dal SUPERBONUS), posso essere inseriti nella richiesta di contributo?</p>	<p>I costi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprevisti (nella misura di valore tra il 5 e il 10%); - Assicurazioni, cauzioni e polizze fideiussore (sia in fase di gara che in fase di esecuzione e gestione dei lavori) <p>non risultano costi ammissibili alla misura, di conseguenza, non potranno essere ricompresi.</p>

AMMISSIBILITA' (2 di 10)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
259	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Ma a che data ci deve essere la totale proprietà pubblica? all'inizio dei lavori ? alla data di presentazione della pratica edilizia?	gli edifici oggetto di intervento devono essere di totale proprietà pubblica già in fase di gara per poter redigere un PFTE da porre a base di gara insieme ad APE ante e APE post delle singole unità immobiliari.
263	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Vorremmo andare ad intervenire su un edificio a totale proprietà pubblica ma con centrale termica a teleriscaldamento a servizio di più immobili, anche privati. E' possibile candidare l'immobile? Qualora non lo fosse se con l'intervento fosse creata una centrale termica ad hoc (sempre a teleriscaldamento) potrebbe essere candidato?	L'immobile di totale proprietà pubblica è ammissibile alla Misura anche se in presenza di un sistema di teleriscaldamento a servizio di immobili privati solo se lo stesso, post operam, sarà ad esclusivo servizio dell'immobile di proprietà pubblica oggetto di intervento .
288	03/06/2025	ATER Vicenza	Federcasa	nel caso di fabbricati contenenti alloggi, in numero residuale (6 alloggi su 300), sui quali è stato ottenuto il contributo conto termico e/o una detrazione fiscale diretta per installazione di nuove caldaie, è possibile, optando per una rinuncia delle agevolazioni/contributo, accedere all'incentivo previsto con priorità alta (rif. art.3 comma 2 lett. a del Decreto efficientamento energetico)?	Con riferimento al DM 16 febbraio 2016 che disciplina il meccanismo del Conto Termico si specifica che, qualora un soggetto pubblico stia beneficiando dell'incentivo conto termico, la rimozione anticipata dell'impianto incentivato nel corso dei 5 anni vincolati dal contratto Conto Termico, prevede la restituzione dell'incentivo da parte del beneficiario. A valle della comunicazione di rinuncia dell'incentivo CT, l'Ente non perderà il requisito di priorità per accedere al primo sportello. Si fa presente che l'iter di rinuncia prevede delle tempistiche di accertamento da parte del GSE che potrebbero superare i 60gg di apertura del primo sportello.



AMMISSIBILITA' (3 di 10)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
291	03/06/2025	ARTE Genova	Federcasa	<p>In base al testo del decreto l'importo dell'intervento è determinato mediante l'utilizzo dei prezzari regionali oltre alle prestazioni professionali (presumo calcolate mediante decreto parametri).</p> <p>L'entità del finanziamento, invece, non può superare i massimali previsti: ciò significa che il finanziamento potrebbe essere calcolato su massimali inferiori a 10 milioni. E' corretto? L'IVA interviene nel calcolo del quadro economico?</p>	<p>I progetti ammessi alla misura devono avere un valore compreso tra i 10 e i 30 milioni di euro di spese ammissibili. Le spese professionali rientrano nell'elenco di spese accessorie ammissibili alla Misura e saranno ricomprese all'interno dei massimali dei singoli interventi. La voce di spesa dovrà essere riportata all'interno del "Certificazione Esecuzione Lavori" in fase di SAL da parte della ESCo e, se riconducibile a più interventi, è necessario ripartire il costo tra i vari interventi.</p> <p>Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.</p>
275	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	<p>Nella definizione di edificio oggetto dell'intervento, per una semplificazione impiantistica, è possibile suddividerlo in più edifici in corrispondenza ad ogni corpo scale indipendentemente dalla dimensione dell'edificio?</p>	<p>La Misura prevede per gli edifici più grandi la suddivisione in blocchi purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ogni blocco sia costituito almeno da un corpo scala con 4 unità abitative; • Nel caso sia previsto intervento sulla centrale termica (sostituzione o centralizzazione in caso di impianti autonomi ex ante), l'impianto di riscaldamento dovrà ex post sarà ad uso esclusivo del blocco ove installato.
276	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	<p>Un edificio ERP, privo di agibilità (formalmente rilasciata) potrebbe essere oggetto di candidatura?</p>	<p>L'intervento di ripristino dell'agibilità, può rientrare nello stesso progetto, anche se non finanziato dalla Misura. Si rammenta che l'obiettivo della Misura prevede il raggiungimento di almeno il 30% di risparmio energetico, pertanto il valore di spesa compreso tra i 10 e i 30 milioni di euro dovrà riferirsi esclusivamente agli interventi di efficientamento energetico.</p>

AMMISSIBILITA' (4 di 10)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
281	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	I 10 milioni di target minimo di investimento deve essere quello raggiunto con i lavori finanziati oppure il quadro economico generale e pertanto l'importo dei lavori finanziati può essere minore?	Il progetto di investimento deve avere un valore compreso tra 10 e 30 milioni riferito ai costi ammissibili a valere sulla misura come riportato nell'asseverazione prevista alla lettera f del comma 2 dell'articolo 6 del DM 9 aprile 2025 mentre il Quadro economico comprenderà spese non coperte dalla Misura (es. imprevisti, demoliti, assicurazioni, polizze, ecc.)
296	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	Da varie indagini di mercato risulta che il patrimonio immobiliare oggetto dell'intervento presenta in diversi casi difformità edilizie. In tale ipotesi avete effettuato dei ragionamenti sulla possibilità di procedere con le attività di riqualifica? Si applicherà quanto fatto con il superbonus?	In caso di non conformità urbanistica o di accatastamento nulla vieta alla Stazione Appaltante di richiedere tra gli interventi da eseguire anche opere per il ripristino/risoluzione di eventuali non conformità catastali; parimenti la ESCo aggiudicataria può proporre tali opere come elementi migliorativi nell'ambito della propria proposta. Si rammenta che la Misura non incentiverà interventi diversi da quelli previsti per l'efficientamento energetico.
306	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	Non è chiaro se i limiti del valore del "Progetto di investimento" determinati dagli importi derivanti da interventi su più edifici (diversi) di proprietà pubblica debbano essere previsti da un unico bando (unico Ente) oppure se la stazione appaltante può mettere a bando singoli edifici con importo inferiore al limite minimo, lasciando così alla ESCo al momento dell'assegnazione la verifica del raggiungimento di detto limite (minimo) o di compatibilità con il tetto massimo dell'importo	Non è possibile per la Stazione Appaltante pubblicare bandi riferiti a singoli edifici il cui valore di progetto presenti un investimento inferiore ai 10 milioni .E' invece possibile fare un unico bando comprensivo sia della parte di riqualificazione energetica che di quella strutturale stante il rispetto di: - limite dei 10 milioni del progetto d'investimento calcolato solo sulla quota efficienza; - rendicontazione delle spese trasversali pro quota intervento (direzione lavori etc..).



AMMISSIBILITA' (5 di 10)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
334	09/06/2025	GSE Tavolo Tecnico		<p>1) gli edifici oggetto di intervento devono essere necessariamente accatastati? 2) inoltre se all'interno di uno stesso edificio ci sono più scale è possibile realizzare l'intervento di efficientamento solo su alcune 3) qualora un appartamento in un edificio non è in proprietà dell'ente in quanto venduto al privato è possibile intervenire ipotizzando per la parte privata l'intervento dello stesso oppure inserirlo all'interno del PF utilizzando il finanziamento pubblico solo per le parti esclusivamente pubbliche</p>	<p>1) La conformità urbanistica e l'accatastamento rappresentano requisiti necessari per l'accesso alla Misura. Un immobile ERP affetto da difformità edilizie non può accedere legittimamente alla misura di sostegno, a meno che tali difformità – se sanabili – non siano regolarizzate prima che vengano effettuati gli interventi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia (cfr. art. 49 del T.U. Edilizia). Pertanto la conformità urbanistica e l'accatastamento devono sussistere nel momento in cui la ESCo presenta la domanda sul portale informatico del GSE.</p> <p>2) La Misura prevede interventi per lotti e ogni lotto può comprendere da uno a n edifici.</p> <p>Nel caso di interventi realizzati in edifici di grandi dimensioni, ove essi siano complessi unitari di più alloggi in numero minimo di quattro e relative pertinenze, serviti da almeno un corpo scala, in alternativa alla presentazione di una richiesta unica per singolo edificio, e qualora le dimensioni dell'edificio siano tali da giustificarlo, la ESCo può richiedere l'accesso agli incentivi con riferimento ai singoli blocchi abitativi costituenti l'edificio. In questo caso, i singoli blocchi abitativi costituenti l'edificio, sono equiparati, ai fini della Misura, a edifici.</p> <p>3) Come previsto all'art. 3 comma 1 lettera a) del Decreto 9 Aprile 2025, sono ammessi alla misura M7I17 i progetti di investimento relativi a edifici di edilizia residenziale a totale proprietà pubblica e dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all'esito degli interventi di efficientamento energetico previsti dal presente decreto, saranno dotati di impianti centralizzati di climatizzazione.</p>



AMMISSIBILITA' (6 di 10)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
352	12/06/2025	Assoesco	GSE PAI	Uno dei requisiti principali per accedere alla Misura è che l'edificio sia interamente di proprietà pubblica. Nel caso in cui tutti gli alloggi sono pubblici, ma al piano terra ci sono alcuni negozi di proprietà privata che non sono serviti da impianto di riscaldamento, l'edificio può comunque essere considerato idoneo? Inoltre, sono ammessi anche edifici completamente pubblici che includono unità non residenziali, come locali classificati nella categoria catastale C1?	Secondo quanto previsto dalle Regole Operative al capitolo 14 sezione a), i Progetti di investimento devono avere ad oggetto uno o più edifici con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">• essere di totale proprietà pubblica;• avere prevalente destinazione residenziale.
354	12/06/2025	Assoesco	GSE PAI	Si richiede di chiarire se, nell'ambito degli interventi di "sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi", sia considerata ammissibile l'installazione di sistemi di Building Automation in alternativa alle valvole termostatiche, senza che tale sostituzione comporti la revoca dell'incentivo	si, L'intervento incentivabile consiste nell'installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (Building Automation - BA) degli impianti termici ed elettrici degli edifici con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
355	12/06/2025	Assoesco	GSE PAI	Si chiede di chiarire se sia possibile installare tecnologie di building automation anche in assenza di un intervento "trainante" o "trainato", e se tale installazione possa comunque essere considerata ammissibile ai fini dell'incentivo.	l'intervento di building automation non richiede ulteriori interventi trainanti. Si ricordano però i requisiti di ammissibilità alla misura
356	12/06/2025	Assoesco	GSE PAI	Si richiede di chiarire se, nel caso di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o per l'integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale — anche in abbinamento a sistemi di solar cooling — destinati alla produzione di energia termica per processi produttivi o per l'immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, l'intervento sia incentivabile anche in presenza di una rete di teleriscaldamento già esistente.	si è ammissibile. Si ricordano però i requisiti di ammissibilità alla misura

AMMISSIBILITA' (7 di 10)

ID	Data quesito	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
372	16/06/2025	GSE Tavolo tecnico	<p>staticità degli edifici: nel caso di edifici fortemente ammalorati dal punto di vista strutturale, è possibile finanziare anche gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica facendo ricorso anche ad altri strumenti agevolativi? Rileviamo infatti che, in diversi casi, i soli interventi di efficientamento energetico possano avere poco senso se non abbinati ad interventi di messa in sicurezza strutturale.</p>	<p>è possibile per la Stazione Appaltante fare un unico bando comprensivo per un progetto che preveda sia la riqualificazione energetica che quella strutturale, e per gli interventi di vulnerabilità sismica facendo ricorso anche ad altri strumenti agevolativi, diversi da quelli di derivazione europea, stante il rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none">- del limite minimo dei 10 milioni del progetto d'investimento calcolato solo sugli interventi ammessi dalla Misura per l'efficienza energetica;- della rendicontazione delle spese trasversali pro quota intervento (direzione lavori etc..). <p>E' inoltre consentita la possibilità di realizzare gli interventi ammessi dalla Misura M7I17 anche attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edificio. In tale fattispecie è necessario rispettare le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'intervento di demolizione e ricostruzione sarà comunque scomposto nei singoli sotto interventi previsti dalla presente misura a cui verranno applicati gli specifici massimali previsti dall'allegato II del DM;2. la rendicontazione della spesa dovrà essere suddivisa per singolo intervento. Si specifica che le modalità di rendicontazione delle spese del progetto di investimento ammesso alla misura si basano sui costi che la ESCo espone alla Stazione Appaltante. Per visionare le modalità di rendicontazione previste dal Conto Termico è necessario consultare il DM 16/02/2016 e le regole applicative specifiche per il Conto termico.3. la superficie degli interventi ammessi sarà calcolata sulle condizioni post operam al fine di favorire l'eventuale sinergia con il Conto Termico; pertanto, i dati dimensionali da inserire nel portale sia nella scheda 'anagrafica edificio' che nelle schede specifiche degli interventi dovranno essere riferite alla configurazione post operam.4. sarà possibile prevedere un ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria complessiva iniziale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Si rappresenta che il rispetto del requisito relativo alle volumetrie ante-operam e post-operam è valutato sulla base dei volumi lordi, comprensivi di eventuali ambienti non riscaldati.5. ai sensi della normativa vigente l'edificio post operam dovrà rispettare i requisiti NEZB;6. In termini di DNSH sarà utilizzata la scheda 2 per la riqualificazione di edifici e non la scheda 1 valida per le nuove realizzazioni.

AMMISSIBILITA' (8 di 10)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
394	23/06/2025	ATER RIETI	GSE GDL	considerata l'aleatorietà allo stato attuale del sistema di gestione di conto termico 3 , in che modo si potrà capire posta la caratteristica NZEB le ammissibilità ai sensi del conto termico 3 , al fine di prevedere correttamente delle condizioni di riequilibrio economico finanziario a vantaggio del concedente nel caso di successivo uso da parte della ESCO con o senza ATP, in caso di richiesta e accoglimento di finanziamenti Conto Termico 3 con conseguente modificazioni dei PEF approvati ad esito di gara ?	<p>è consentita la possibilità di realizzare gli interventi ammessi dalla Misura M7117 anche attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edificio. In tale fattispecie è necessario rispettare le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'intervento di demolizione e ricostruzione sarà comunque scomposto nei singoli sotto interventi previsti dalla presente misura a cui verranno applicati gli specifici massimali previsti dall'allegato II del DM;2. la rendicontazione della spesa dovrà essere suddivisa per singolo intervento. Si specifica che le modalità di rendicontazione delle spese del progetto di investimento ammesso alla misura si basano sui costi che la ESCo espone alla Stazione Appaltante. Per visionare le modalità di rendicontazione previste dal Conto Termico è necessario consultare il DM 16/02/2016 e le regole applicative specifiche per il Conto termico.3. la superficie degli interventi ammessi sarà calcolata sulle condizioni post operam al fine di favorire l'eventuale sinergia con il Conto Termico; pertanto, i dati dimensionali da inserire nel portale sia nella scheda 'anagrafica edificio' che nelle schede specifiche degli interventi dovranno essere riferite alla configurazione post operam.4. sarà possibile prevedere un ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria complessiva iniziale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. <p>Si rappresenta che il rispetto del requisito relativo alle volumetrie ante-operam e post-operam è valutato sulla base dei volumi lordi, comprensivi di eventuali ambienti non riscaldati.</p> <ol style="list-style-type: none">5. ai sensi della normativa vigente l'edificio post operam dovrà rispettare i requisiti NEZB;6. In termini di DNSH sarà utilizzata la scheda 2 per la riqualificazione di edifici e non la scheda 1 valida per le nuove realizzazioni.


AMMISSIBILITA' (9 di 10)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
401	23/06/2025	SERVET	GSE Tavolo tecnico	In riferimento al quesito n.9 (V.SLIDE QUESITI società di scopo) , è la ESCO che incassa dal GSE. Corretto? se ho una SPV, come faccio a spostare l'incasso dalla ESCO alla SPV?	<p>Con riferimento al paragrafo 2 Soggetti Destinatari del sostegno finanziario, delle Regole Operative: "laddove i lavori di riqualificazione energetica su edifici di Edilizia Residenziale Pubblica siano aggiudicati da parte dei Soggetti Beneficiari alla Società di Scopo, è consentito alla suddetta Persona giuridica presentare istanza di ammissione al GSE.</p> <p>Nel caso in cui a seguito dell'aggiudicazione la Società di Scopo non sia ancora costituita, è consentito alla ESCo qualificante la possibilità di richiedere l'ammissione alla Misura. Tuttavia, al momento della costituzione della Società di Scopo e in un momento antecedente all'emissione dell'Atto di Concessione, la ESCo dovrà darne pronta comunicazione al GSE, che provvederà al Cambio di Titolarità.</p>
425	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Nel caso di impianti termoa autonomi, il problema è la costruzione della baseline ante interventi perché le Ater non pagando le bollette non conoscono i dati di consumo ante interventi	nel caso non si dovesse possedere lo storico dei consumi per cause di forza maggiore, è possibile stimare i consumi basandosi su condizioni standard previste da norma
476	07/07/2025		GSE Tavolo tecnico	La misura è estendibile oltre che ai Comuni anche le ASP, qualora fossero proprietarie di immobili a destinazione residenziale, destinate a soggetti "bisognosi", come da statuto	A beneficiare della Misura sono i gestori e/o proprietari di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (EX -IACP, Comuni) a condizione che abbiano la disponibilità dell'edificio o unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.



AMMISSIBILITA' (10 di 10)

ID	Data quesito	Referente Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
369	16/06/2025	GSE Tavolo tecnico	possono fare richiesta anche proprietà pubbliche non comuni e ex iacp (tipo provveditorati per la edilizia delle forze dell'ordine,	A beneficiare della Misura sono i gestori e/o proprietari di immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (EX -IACP, Comuni) a condizione che abbiano la disponibilità dell'edificio o unità immobiliare ove l'intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.
476	07/07/2025	GSE Tavolo tecnico	La misura è estendibile oltre che ai Comuni anche le ASP, qualora fossero proprietarie di immobili a destinazione residenziale, destinate a soggetti "bisognosi", come da statuto	



SPESE AMMISSIBILI (1 di 4)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
255	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Le spese per la centralizzazione degli impianti non centralizzati, in quale intervento vengono previste? Nell'intervento "pompe di calore" non vi è un incentivo "maggiorato" per coprire le spese di creazione della rete di distribuzione per la centralizzazione.	le spese per la centralizzazione degli impianti sono incluse nelle spese ammissibili, nell'intervento "pompa di calore" non è previsto un incentivo maggiorato.
363	16/06/2025		GSE Tavolo tecnico	gli interventi ammissibili alla misura 17 del PNRR sono i medesimi ammissibili al conto termico 2.0 e/o futuro 3.0?	<p>Tra gli interventi previsti dalla Misura, quelli ammissibili anche dal conto termico 2.0 sono:</p> <ul style="list-style-type: none">-isolamento termico di superfici opache-sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi-installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento-sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione-installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici degli edifici-sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore da 200 kW fino a 2.000 kW-installazione di collettori solari termici anche abbinati a sistema di solar cooling fino a 2.500 mq <p>Attualmente il Conto Termico 3.0 è ancora in definizione, si darà riscontro al momento della pubblicazione del decreto.</p>



SPESE AMMISSIBILI (2 di 4)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
373	16/06/2025		GSE Tavolo tecnico	<p>acqua calda sanitaria: in caso di interventi di ristrutturazione rilevante di primo livello che comportino cioè la coibentazione dell'involucro per una percentuale superiore al 50% della superficie disperdente con contestuale rifacimento dell'impianto termico, per Legge, vi è l'obbligo di rendere l'edificio di tipo NZEB cioè ad "energia quasi zero" ai sensi del DM 26/6/2015 (decreto "requisiti minimi"). In questo caso il dettato normativo impone, di fatto, l'obbligo di efficientare anche l'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria. La semplice sostituzione delle attuali "caldaiette" con scaldacqua a pompa di calore sembra non essere agevolata dalla Misura, sebbene alle volte la centralizzazione dell'impianto di acqua calda sanitaria comporti la necessità di intervenire all'interno degli alloggi, con scarso accoglimento da parte degli inquilini. Si chiede quindi la cortesia di un chiarimento in merito.</p>	<p>La Misura ha come obiettivo il raggiungimento di almeno il 30% dell'efficientamento energetico con gli interventi ammessi dalla stessa e la centralizzazione post operam dell'impianto di climatizzazione è un requisito essenziale per l'accesso alla sovvenzione. Pertanto si rende necessario la rimozione delle singole caldaie per la produzione di acs. Per l'intervento di sostituzione fare riferimento alle Regole Operative al paragrafo 14.E.7 La sostituzione delle caldaie con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acs non è un intervento previsto dalla Misura. Tuttavia, per efficientare l'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria vi sono diverse soluzioni tecnologiche incentivabili, come ad esempio l'intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche e a gas e l'intervento di installazione di collettori solari termici.</p>
391	17/06/2025		GSE PAI	<p>Buongiorno, in merito al massimale specifico per le pompe di calore riportato nell'allegato2 al Decreto 09/04/2025 CASE POPOLARI si chiede se i valori riportati nella tabella inserita al paragrafo 4 siano riferiti solo alla pompa di calore o all'intero impianto di riscaldamento/condizionamento che si andrà a realizzare. Ci sono infatti numerosi casi in cui sarà necessario rifare ex novo l'impianto anche per renderlo centralizzato per come richiesto dal Decreto stesso ed in questo caso si avrebbe un costo sicuramente maggiore.</p>	<p>i valori di cmax riportati in tabella per le pompe di calore si riferiscono a tutte le spese ammissibili sostenute per suddetto intervento</p>
428	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	<p>Le spese di manutenzione straordinaria o non incentivabili, come ad esempio la sostituzione della caldaia, che non sono ammissibili, devono comunque essere considerate nel calcolo del limite dei 10-30 milioni di euro?</p>	<p>Se sono spese riconducibili agli interventi ammessi dalla Misura, le eventuali spese, come la manutenzione straordinaria, concorrono al limite dei 10 mln.</p>


SPESE AMMISSIBILI (3 di 4)

ID	Data quesito	Referente Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
436	30/06/2025	GSE Tavolo tecnico	Volendo ipotizzare che il beneficiario possa, per bilancio e merito creditizio, ottenere il finanziamento CDDPP per il PFTE, come sarà rimborsato entro i tre anni se la Misura 7 non consente il rimborso? Vedi FAQ n. 70 del 12.05.25	FAQ 70 superata: Al Capitolo 12 SEZ. A. Spese ammissibili delle Regole Operative sono elencate le Spese accessorie, tra cui le spese sostenute dalla Stazione Appaltante relative alla gestione della fase di gara ribaltabili alla ESCo purché previsto all'interno del Contratto.
454	30/06/2025	GSE Tavolo tecnico	Nel computo metrico estimativo quale voce del prezzario generale inserisco?	<p>Il comma 3 dell'art.4 del DM 9 aprile 2025 prevede che i costi devono essere determinati con le tabelle dei prezzari regionali, solamente in mancanza dei prezzari aggiornati è possibile ricorrere alle metodologie alternative previste all'ultimo periodo dell'art.41 comma 13 del codice degli appalti pubblici:</p> <p>"in mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi."</p> <p>Il prezzario DEI può essere utilizzato come metodologia per determinare i prezzi di mercato in ulteriore assenza di listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p>



SPESE AMMISSIBILI (4 di 4)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
462	30/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Le spese sono comprensive di iva?	Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo non detraibile per gli enti territoriali, ovvero per i loro enti strumentali titolari di edilizia residenziale pubblica oggetto di efficientamento. Il trasporto rientra tra le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.
484	07/07/2025		GSE Tavolo tecnico	l'importo compreso tra 10 e 30 milioni deve comprendere anche le spese professionali o solo le opere?	il valore del progetto da 10 a 30 milioni di euro è riferito alle spese ammissibili nelle quali sono comprese sia le Spese per la realizzazione delle opere che le Spese accessorie. Per i dettagli si rimanda al paragrafo delle Regole Operative.



CUMULABILITA' (1 di 3)

ID	Data quesito	Referente Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
340	09/06/2025	GSE Tavolo Tecnico	Se il Conto Termico viene richiesto su prenotazione dopo aver fatto la richiesta del contributo M7 I17, il contratto di aggiudicazione della gara alla ESCO prevede una clausola sospensiva visto che il PEF si regge anche grazie al contributo del CT?	La validità del contratto sottoscritto tra Operatore Economico e Stazione Appaltante, laddove previsto, è subordinato alla contratto di finanziamento o dell'atto d'obbligo con il GSE per il PNRR dell a Misura M7-I17 e non dipende dall'ammissione all'incentivo al Conto Termico.
364	16/06/2025	GSE Tavolo tecnico	Le ESCO possono presentare la richiesta di prenotazione degli incentivi in Conto Termico in concomitanza alla richiesta di accesso ai fondi PNRR, o comunque prima dell'avvio dei lavori?	La ESCO può presentare richiesta di prenotazione del conto termico in concomitanza alla richiesta di accesso alla Misura M7. Come riportato nelle Regole Applicative di riferimento (DM 16 febbraio 2016) , in presenza di un contratto EPC, la ESCo può richiedere una prenotazione al CT prima dell'avvio lavori (caso a) oppure in fase di Assegnazioni/Avvio lavoro (caso c).
379	16/06/2025	GSE Tavolo tecnico	Per la copertura del 35% avete previsto uno schema con il conto termico per raggiungere il 100%?	Per la copertura delle spese sostenute per i medesimi interventi è stata prevista la cumulabilità con il Conto Termico fino al 100% della spesa ammissibile . I due strumenti finanziari, M7 e CT, sono disciplinati da Decreti diversi pertanto si invita a fare riferimento ai dettagli tecnici (cmax/mq) riportati nelle Regole Operative dei due meccanismi per il calcolo dei contributi riconoscibili.
383	16/06/2025	GSE Tavolo tecnico	Nel momento in cui ottengo il 65% da M7 per un intervento, l'incentivo ottenibile dal CT2.0 è pari al costo sostenuto meno il contributo M7? Non bisogna calcolare separatamente l'incentivo del CT2.0 e poi effettuare il cumulo?	L'incentivo CT può essere calcolato fino al valore pari a: SPESE AMMISSIBILI - CONTRIBUTO M7I17




CUMULABILITA' (2 di 3)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
422	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	programmazione finanziaria che dobbiamo presentare per i bandi da consegnare entro il 15/07/2025 possiamo usare i parametri del conto termico 3.0 o siamo costretti ad utilizzare al momento il CT 2.0	La scelta dei parametri da utilizzare è soggettiva, nulla osta ad utilizzare i massimali previsti per il CT 3,0 ma al momento il CT in vigore è il 2.0
498	07/07/2025	Comune di Quarto	GSE PPA	Un complesso di fabbricati ERP, interessato da interventi di manutenzione straordinaria (ma non di efficientamento energetico) finanziati dal PNRR M5C2I21 per la realizzazione dello "INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA COMPARTO EX TITOLO VII L. 219/81 – CARAVITA" può essere beneficiario della misura M7I 17 per la realizzazione di uno o più interventi dalla stessa misura previsti?	Trattandosi di misura finanziata con fondi UE vige un divieto assoluto di cumulo in relazione ai medesimi costi ammissibili. Ai fini dell'ammissione dei benefici previsti dalla Misura è dunque necessario svolgere una verifica in concreto per accertare che non vi sia corrispondenza tra i costi sostenuti.



CUMULABILITA' (3 di 3)

ID	Data quesito	Referente Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
268	03/06/2025	GSE Tavolo tecnico	Potreste approfondire il discorso della cumulabilità tra M7 e CT? Nel Vs. esempio, l'ipotesi 2, il calcolo dell'incentivo CT viene calcolato come sup. utile x tariffa incentivante, senza considerare la percentuale massima del 55% prevista dal CT ? In tal caso, la cumulabilità tra M7 e CT si calcola come semplice differenza tra spesa ammissibile e contributo M7?	il CT2.0 per il cappotto ha il massimale a 100 euro/mq ed un incentivo fino al 50% in caso di zone climatiche E e F. la cumulabilità si verifica sulle spese ammissibili e sul contributo M7 riconosciuto. ESEMPIO: superficie di intervento CAPPOTTO: 2.000 mq Spese ammissibili cappotto: 440.000 euro (220 €/Mq) (per singolo edificio) ZONA CLIMATICA E e F Contributo M7I17: 260.000 euro (65%*sup*cmax) Contributo CT 2.0 relativo al cappotto: 100.000 euro (50%*sup*cmax)



CONTRATTI E AFFIDAMENTI (1 di 5)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO
213	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Dato che il Decreto non vincola a specifiche modalità di affidamento alle ESCo per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, se ne deduce che tutte le forme di affidamento con gara ad evidenza pubblica siano percorribili, tra le quali il PPP ad istanza pubblica, il PPP ad istanza privata, ed una gara d'appalto misto lavori e servizi. Le diverse forme citate hanno però tempi diversi e, se il criterio di erogazione dei finanziamenti è "first in first out", il rischio è che prevalga la forma più rapida a scapito di quelle più efficaci. Per noi ESCo si pone il problema di decidere quale forma contrattuale portare avanti nell'ottica di gestire il rischio di mancato finanziamento per esaurimento fondi. Come si e' pensato di gestire questo problema?
226	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	A questa misura si accede con l'aggiudicazione. Al conto termico, nel caso di contratto EPC, la ESCo può accedere con contratto sottoscritto. é stato pensato a come gestire la clausola contrattuale per il finanziamento di cui non si ha certezza all'atto della stipula?
289	03/06/2025	ARTE Genova	Federcasa	Alla misura M7 può accedere la ESCo con l'aggiudicazione. Al conto termico, nel caso di contratto EPC, la ESCo può accedere con contratto sottoscritto. E' stato pensato a come gestire la clausola contrattuale per il finanziamento (essenziale per la sostenibilità della misura) di cui non si ha certezza all'atto della stipula?
368	16/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Quale clausola bisogna inserire nel capitolato e nel bando/disciplinare di gara nel caso in cui la ESCO non ottenga il finanziamento
515	11/07/2025	Bezzegato Antonio Srl Società Benefit	FEDERCASA	Può essere fatto dall'Ente una gara che subordina l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto alla conferma che la ESCo è stata assegnataria del contributo del 65% oppure il rischio di ricevere o meno in contributo del 65% è in capo esclusivamente alla ESCo?



RISPOSTA

La clausola prevista all'art.37 lett.b) dello Schema di Contratto, contenuta nel Kit di affidamento fornito dal GSE, in contiguità con quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, prevede la risoluzione tra Stazione Appaltante e Operatore Economico, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o dell'atto d'obbligo con il GSE.

Pag. 36 dello Schema di contratto, nella SEZIONE VII – VICENDE DEL CONTRATTO ART. 37 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA :

Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al successivo art. 59 in caso di: a) mancata approvazione del Progetto Esecutivo per cause imputabili all'Operatore Economico. Tra di esse rientra la mancata sottoposizione all'Ente Concedente, ai fini dell'approvazione, del progetto esecutivo entro il termine essenziale di [•] dalla data di efficacia del presente Contratto di cui all'art. 4, co. 2; b) mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o dell'atto d'obbligo con il G.S.E. S.p.A., o comunque mancato reperimento della liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento, entro e non oltre il termine di [] mesi dalla stipula del presente contratto.

Tale indicazione è fortemente consigliata, va salva la libertà contrattuale di concordare diversamente tra le parti.



CONTRATTI E AFFIDAMENTI (2 di 5)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
254	03/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Il contratto EPC o PPP deve necessariamente avere ad oggetto la gestione degli impianti HVAC e ACS?	Per la gestione degli impianti fa fede il rapporto contrattuale in essere tra le parti. Nel contratto EPC è prevista la gestione degli impianti, nel contratto PPP non è obbligatorio.
293	06/06/2025	Edilvi	Federcasa	Ai fini della prenotazione degli incentivi del Conto Termico, chi firma il Contratto EPC (o Servizio Energia) da parte dell'Ente?	La domanda non è chiara. Ai fini della prenotazione del Conto Termico, in presenza di EPC, l'incentivo può essere richiesto dalla ESCo in qualità di soggetto responsabile.
294	09/06/2025	Itea SpA	Federcasa	Nel caso di presenza di un contratto di servizio energia, nello specifico Consip SIE4 (Servizio Integrato Energia 4 - Convenzione per la prestazione di attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione, invernale ed estiva, e degli impianti elettrici. La Convenzione, inoltre, prevede la fornitura dei vettori energetici e <u>l'implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico</u> degli edifici in uso alle Amministrazioni) già stipulato con una ESCO, pertanto l'assegnazione del contratto è già avvenuta tramite una procedura di evidenza pubblica è possibile, per ulteriori edifici presenti all'interno di questo contratto, attivare la riqualificazione con le risorse della misura M7 I17 <u>con il medesimo operatore</u> attualmente gestore senza ricorrere ad ulteriore procedura di evidenza pubblica? Sempre rispettando quanto previsto e considerando gli impatti economici degli interventi di suddetta modifica al contratto, ad esempio rinegoziare della distribuzione dei risparmi energetici prodotti dagli interventi finanziati dalla Misura, etc.	In presenza di un contratto già stipulato con una ESCO, avvenuta tramite una procedura di evidenza pubblica, per accedere alla misura è necessario la rimodulazione del quadro economico in coerenza con l'obiettivo di efficientamento energetico almeno del 30% previsto dalla Misura M7 e della sovvenzione prevista del 65% delle spese ammissibili sugli interventi ammessi dalla stessa. In caso di contratto assegnato che preveda un contributo in conto capitale e/o un canone da parte della PA, il contributo e/o il canone dovranno essere ridotti in proporzione all'entità della sovvenzione riconosciuta dalla M7 alla ESCo.
375	16/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Le ESCO che hanno già un contratto di servizio energia plus con l'Amministrazione possono utilizzare contratto in essere semmai modificandolo/ampliandolo/integrandolo con la nuova misura ?	nel caso ci siano già project financing da rimodulare o altre forme contrattuali, come contratto energia plus è necessario che questi siano stati assegnati nell'ambito e con i criteri di una procedura sopra soglia.

CONTRATTI E AFFIDAMENTI (3 di 5)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
376	16/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Le categorie SOA possono essere suddivise per edificio o deve riferirsi al valore unico posto a base di gara (10/30 MLN)??	La certificazione SOA è un requisito che rientra tra i criteri di ammissibilità, che deve essere presentato in fase di partecipazione alla gara.
415	23/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Potete riepilogare le tipologie di procedure utilizzabili (ove possibilmente non sia il comune a sostenere i costi del pft) e che permetta di rispettare i tempi previsti da questa misura di finanziamento?	lo schema contrattuale cui fa ricorso la misura Investimento 17 missione 7 è quello del Partenariato Pubblico Privato (PPP). I contratti di PPP vengono affidati alternativamente tramite procedura di gara di cui al Titolo II, Parte II, Libro IV, oppure tramite project financing (che confluisce in ogni caso in una gara), ai sensi dell'art. 174, comma 3 del D.lgs. 36/2023. Si sottolinea che a seguito del Correttivo al codice dei contratti la tempistica attualmente prevista per la conclusione della procedura del project financing appaiono più lunghe, tuttavia è in capo alla Stazione Appaltante la valutazione dell'iter di assegnazione del progetto di investimento più idoneo per la propria fattispecie.
441	30/06/2025		GSE Tavolo tecnico	Leggo alla lettera A "esecuzione del Servizio di Prestazione Energetica". Dunque l'Appalto sarà un appalto di servizi e non di lavori	Si parla di appalto misto che si caratterizza per la presenza di prestazioni diverse che possono riguardare lavori, servizi e forniture. Include tutte le fasi di un progetto, dalla realizzazione di un progetto esecutivo alla sua realizzazione e gestione.
464	30/06/2025		GSE Tavolo tecnico	ci sarà un bando specifico per l'incarico al Direttore dei Lavori?	Non esiste un bando specifico per l'incarico al Direttore dei Lavori. Si rimanda all'Allegato II. 14 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.36/2023) che disciplina le modalità di svolgimento delle attività relative alla direzione dei lavori e alle direzioni dell'esecuzione dei contratti e stabilisce le procedure per la nomina, le competenze e le responsabilità del Direttori dei Lavori (DL).



CONTRATTI E AFFIDAMENTI (4 di 5)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
470	30/06/2025		GSE Tavolo tecnico	La Esco rendiconta tutte le spese previste dalla concessione , alcune delle quali devono essere rimborsate al comune ?	<p>Le spese del progetto di investimento ammesso alla misura sono rappresentati i costi che la ESCo espone alla Stazione Appaltante. In fase di SAL e SALDO la ESCO dovrà sottoscrivere congiuntamente al RUP (Responsabile Unico del Progetto) un'autodichiarazione redatta "ai sensi" degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 denominata "Certificazione Esecuzione Lavori" in cui associa ogni lavorazione effettuata allo specifico intervento presentato in fase di richiesta di ammissione alla Misura.</p> <p>Il contratto tra la Stazione Appaltante e Operatore Economico definisce il rapporto tra le parti.</p>
523	25/08/2025	AREZZO CASA	FEDERCASA	Si desidera sapere se la gara debba essere qualificata come appalto di servizi oppure come appalto lavori.	<p>la gara è disciplinata dal art.14 del codice dei contratti pubblici e prevede una procedura aperta sopra soglia europea a tutti gli operatori economici che hanno i requisiti per parteciparvi.</p> <p>La Stazione Appaltante dovrà porre a bare di gara un contratto di lavori e servizi.</p>



CONTRATTI E AFFIDAMENTI (5 di 5)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
525	25/08/2025	Aler BCM	FEDERCASA	<p>"Si richiede un chiarimento sulla FAQ ID 423 e precisamente come questa risposta possa essere contestualizzata in caso di PPP ai sensi dell'art. 193, co. 3. In siffatta ipotesi, infatti, le proposte presentate dagli operatori economici (in questo caso le EsCO) devono contenere un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore. Il piano economico-finanziario dovrà altresì comprendere l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno.</p> <p>Come specificato al comma 4 del medesimo articolo, inoltre, previa verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della relativa coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, l'ente concedente dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale della presentazione della proposta e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.</p> <p>Dai commi citati si evince che il progetto di fattibilità e il piano economico finanziario presentato dal PROMOTORE diverranno la base della gara alla quale altri operatori economici in qualità di PROPONENTI potranno partecipare.</p> <p>Da una nostra lettura sembra evidente che il PFTE non possa essere un onere a carico della stazione appaltante nell'ipotesi di PPP di iniziativa privata."</p>	<p>Si conferma che nel caso descritto i costi del PFTE sono a carico del Promotore. Inoltre, si sottolinea che anche nel caso di procedura ai sensi dell'articolo 182 del Codice degli appalti, come riportato nelle Regole Operative (SEZ. A. Spese ammissibili), con riferimento alle Spese accessorie, è possibile rendicontare anche le spese sostenute dalla Stazione Appaltante relative alla gestione della fase di gara purché tali costi siano ribaltati sulla ESCo all'interno del Contratto Stazione appaltante/ESCO e compaiano all'interno del Quadro Economico del Progetto esecutivo.</p>

PRIORITA' (1 di 4)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
292	05/06/2025	ATC Torino	Federcasa	<p>in merito al decreto attuativo del 9 aprile 2025 si richiede se possibile un confronto circa l'interpretazione dell'art. 3.2 a): "sono agevolabili, in via prioritaria....omissis... a) edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto...".</p> <p>Escludendo le manutenzioni ordinarie, si fa riferimento ad interventi inerenti all'efficientamento energetico o a qualsiasi tipo di intervento come impianto idrico, messa in sicurezza, elevatori ecc.?</p>	
273	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	<p>In merito a edifici già incentivati negli anni passati volevo sapere se ciò riguarda qualsiasi tipo di incentivo eventualmente ottenuto, se c'è un limite di tempo (ad esempio: che gli incentivi siano stati ottenuti più di 5 anni o un altro lasso di tempo) e se eventualmente possono riguardare altro tipo di intervento (esempio: in passato si è chiesto incentivo per sostituzione generatore di calore, mentre oggi si interviene per posa isolamento termico).</p>	<p>Per il riconoscimento del requisito di priorità, la Misura prevede che gli edifici non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del Decreto. Non c'è nessuna indicazione in ordine alla natura o all'oggetto della sovvenzione, dunque è sufficiente che l'edificio abbia beneficiato di un qualsiasi sostegno per legittimare la esclusione dall'accesso prioritario alla Misura.</p>
274	09/06/2025		GSE Tavolo Tecnico	<p>In merito al decreto attuativo del 9 aprile 2025 si richiede se possibile un confronto circa l'interpretazione dell'art. 3.2 a) "sono agevolabili, in via prioritaria....omissis... a) edifici che non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto..." Escludendo le manutenzioni ordinarie, si fa riferimento ad interventi inerenti all'efficientamento energetico o a qualsiasi tipo di intervento come impianto idrico, messa in sicurezza, elevatori ecc.? Inoltre le tempistiche fanno riferimento all'avvio dei succitati interventi o alla fine lavori?</p>	

PRIORITA' (2 di 4)


ID	Data quesito	Referente	ORIGINE	QUESITO	RISPOSTA
102	26/05/2025	GSE Tavolo tecnico		Gli interventi di Manutenzione Straordinaria effettuati con i Fondi di Edilizia Pubblica ex legge 560/1993, sono da considerarsi contributi pubblici?	<p>Gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati con fondi derivanti dalle vendite legge 560 non sono da annoverarsi tra i contributi pubblici che influiscono sul requisito di priorità della Misura. Questo vale anche per i ricavi dall'estinzione dei diritti di prelazione sempre previsti nella 560.</p> <p>La legge 560/93 prevede, trascorsi 10 anni dalla data di registrazione dell'atto, l'introito delle somme per l'estinzione del diritto di prelazione, quando l'ex assegnatario intenda vendere l'unità immobiliare senza far decorre i termini per l'esercizio della prelazione stessa da parte dell'Azienda.</p> <p>Tali somme entrano a far parte del Fondo ERP e vengono utilizzate, indistintamente, per la manutenzione straordinaria e/o per l'acquisto o costruzione di nuovi alloggi.</p>
351	12/06/2025	Assoesco	GSE PAI	Nel caso in cui si intendano realizzare interventi su un edificio che ha già beneficiato di fondi ex Gescal erogati dalla Regione, tali interventi possono comunque essere considerati prioritari, oppure i fondi regionali rientrano tra quelli che escludono la priorità prevista dalla norma?	

PRIORITA' (3 di 4)

ID	Data quesito	Referente	Canale d'ingresso	QUESITO	RISPOSTA
264	03/06/2025	ATER Vicenza	GSE Tavolo tecnico	<p>Nello scenario di passaggio da impianti autonomi a centralizzati, per i marginali alloggi interessati (6 alloggi su oltre 300) alla sostituzione di caldaie singole nei cinque anni precedenti e che stanno ancora beneficiando di agevolazioni fiscali e/o conto termico, al fine di non accedere al bando con un grado di priorità basso è sufficiente interrompere l'agevolazione fiscale o in ogni caso sull'intero fabbricato oggetto di efficientamento energetico graverà una priorità bassa?</p>	<p>Con riferimento al DM 16 febbraio 2016 che disciplina il meccanismo del Conto Termico si specifica che, qualora un soggetto pubblico stia beneficiando dell'incentivo conto termico, la rimozione anticipata dell'impianto incentivato nel corso dei 5 anni vincolati dal contratto Conto Termico, prevede la restituzione dell'incentivo da parte del beneficiario.</p> <p>A valle della comunicazione di rinuncia dell'incentivo CT, l'Ente non perderà il requisito di priorità per accedere al primo sportello. Si fa presente che l'iter di rinuncia prevede delle tempistiche di accertamento da parte del GSE che potrebbero superare i 60gg di apertura del primo sportello.</p>
497	27/06/2025	AREZZO CASA	GSE PPA	<p>1. È previsto il passaggio da un sistema di riscaldamento autonomo a un impianto centralizzato. Si desidera sapere se l'aver beneficiato, nei cinque anni precedenti, del contributo GSE (Conto Termico 2.0), per la sostituzione di caldaie individuali possa costituire un ostacolo all'ottenimento dei fondi del PNRR – Missione 7, Investimento 1.17.</p> <p>2. È previsto un nuovo intervento su un edificio che ha già beneficiato di un finanziamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) della Legge 80/2014, finalizzato alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria. Nella precedente richiesta di finanziamento era incluso, tra gli obiettivi, anche l'efficientamento energetico; tuttavia, a causa dell'importo limitato del contributo ottenuto, è stato possibile realizzare esclusivamente un intervento di manutenzione straordinaria alle terrazze.</p> <p>Si chiede pertanto se la circostanza del precedente finanziamento, possa costituire un ostacolo all'ottenimento di un nuovo contributo nell'ambito del PNRR – Missione 7, Investimento 1.17.</p>	<p>1. un edificio che abbia beneficiato di un incentivo per efficientamento energetico nei precedenti 5 anni, anche solo per un intervento , perde il requisito di priorità che non preclude la possibilità di accedere alla Misura, semplicemente la ESCo anziché fare richiesta di ammissione al primo sportello (luglio-settembre 2025) potrà fare richiesta al successivo aperto a tutti, nel periodo ottobre 2025-aprile 2026.</p> <p>2.un contributo ricevuto per la manutenzione straordinaria non preclude il requisito di priorità previsto dalla Misura purchè non sia un PNRR o altro fondo pubblico di derivazione europea..</p>

PRIORITA' (4 di 4)

ID	Data quesito	Referente	ORIGINE	QUESITO	RISPOSTA
265	03/06/2025	ATER Vicenza	GSE Tavolo tecnico	Per il criterio delle priorità delle risorse, il non avere avuto incentivi negli ultimi 5 anni riguarda il condominio o anche i singoli condomini? Per incentivi si intendono bonus casa, ecobonus, superbonus e conto termico? Anche per interventi non oggetto della misura M.7?	Per il riconoscimento del requisito di priorità, il Decreto prevede che gli edifici (condomini e singoli alloggi) non abbiano già beneficiato di sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi finanziati con risorse nazionali o europee nei cinque anni dalla data dell'ultima erogazione del beneficio. Non c'è nessuna indicazione in ordine alla natura o all'oggetto della sovvenzione, dunque è sufficiente che l'edificio abbia beneficiato di un qualsiasi sostegno per legittimare la esclusione dall'accesso prioritario alla Misura.



PER ACCEDERE AI SERVIZI DI SUPPORTO M7 I17



Tavolo Tecnico M7 i17 e tutoring
per accesso a grant

Misura PNRR M.7 – I.17 PER
L'EFFICIENTAMENTO DELL'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

Tutor assegnato all'Ente



Desk stazioni appaltanti

www.federcasa.it
M7i17.pnrr@federcasa.it



Banche convenzionate per
accesso a loan M7 i17

www.cdp.it



Garanzia Green

www.sace.it



Per modifiche e sviluppi della Misura:

STRUTTURA DI MISSIONE PNRR DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

